

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

GBM BANCA SpA

Sede Legale e Amministrativa: Viale Monza 259 – 20126 Milano.

Iscritta al Registro delle Imprese al n. P.I. 06150120720

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Codice ABI 03323. Iscritta all'albo delle Banche con il n. 5630

Sito internet: [www.gbmbanca.it](http://www.gbmbanca.it) mail: [info\\_gbmbanca@legalmail.it](mailto:info_gbmbanca@legalmail.it). Tel. 02/89352599 Fax 06/68300986**DA COMPILARE SOLO IN CASO DI “OFFERTA FUORI SEDE”**

<b>NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE</b>	
<b>QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE</b>	<b>Dipendente Di GBM BNACA</b>
Il sottoscritto _____ dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo.	
Data _____	Firma _____

**PEGNO****CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO****Caratteristiche generali e particolari**

Con questa garanzia il garante (può trattarsi dello stesso debitore o di altro soggetto) assicura alla Banca (creditrice) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto ad altri creditori. In particolare, il pegno di titoli e strumenti finanziari può avere ad oggetto azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, obbligazioni, titoli di Stato, altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, libretti e certificati di deposito al portatore, di cui il costituente la garanzia sia titolare e/o proprietario. Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la Banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (decreto legislativo n. 213/98 e decreto legislativo 58/98, c.d. Testo Unico della Finanza).

**Principali rischi tipici (generici e specifici)**

Tra i principali rischi si possono indicare:

- in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca ha il diritto di far vendere i titoli e strumenti finanziari costituiti in pegno e di soddisfarsi sul ricavato.
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del costituente il pegno.

**CLAUSOLE CONTRATTUALI****DIRITTO DI RECESSO SPETTANTI AL CLIENTE ED ALLA BANCA**

Il garante può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata. In caso di recesso, il garante risponde comunque, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento di efficacia del recesso, di ogni altra obbligazione che dovesse sorgere in dipendenza dei rapporti esistenti al momento del recesso stesso.

**RECLAMI****RECLAMI****MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE DI CUI IL CLIENTE PUÒ AVVALERSI**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca via Emilio de' Cavalieri n.7, 00198 Roma e mail [info\\_gbmbanca@legalmail.it](mailto:info_gbmbanca@legalmail.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente, a scelta della Banca, il Foro di Milano. Tuttavia, se il Cliente è classificato come "Consumatore", Foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto.

**LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE**

<b>Gestione accentrata</b>	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
<b>Novazione</b>	E' uno dei modi di estinzione delle obbligazioni. In particolare, la novazione oggettiva consiste nella sostituzione, per accordo delle parti, di un'obbligazione nuova all'obbligazione originaria che rimane estinta. Ciò vale anche per le garanzie.
<b>Realizzazione del pegno</b>	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato
<b>Strumenti finanziari</b>	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
<b>Strumenti finanziari dematerializzati</b>	E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla Banca.